



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 luglio 2022

*Si assegna il numero **30**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2022***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico che non costituiscano bosco ai sensi della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), per le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, delegando ai Comuni il rilascio di alcune tipologie di autorizzazione.

Art. 2
(Interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico)

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto n. 3267/1923 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree urbanizzate o urbanizzabili purché non costituenti bosco ai sensi della l.r.45/2012.

2. L'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo:

- a) ristrutturazioni di immobili o strutture esistenti;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) lavori di edilizia libera;

d) lavori "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'Elenco "C" dell'Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Art. 3
(Deleghe ai Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni, senza oneri a carico del bilancio regionale, le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, per interventi e attività che comportino in aree agricole non boscate movimenti terra non superiori a 500 metri cubi. La documentazione da allegare è quella prevista nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento regionale.

2. Sono delegate ai Comuni, senza oneri a carico del bilancio regionale, le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923 e della legge regionale n.45/2012, dei piani di taglio di piante forestali ad uso familiare, secondo le indicazioni, le modalità e la documentazione previste nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al comma 1 e nel relativo regolamento regionale.

Art. 4
(Sanatoria di abusi edilizi minori in aree di cui all'articolo 1)

1. Le opere realizzate sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, purché non costituenti bosco ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della l.r. 45/2012, in assenza della prescritta autorizzazione, possono ottenere autorizzazione in sanatoria purché le opere siano conformi e ricadenti negli ambiti previsti dalla presente legge.

2. Il nulla osta in sanatoria può essere concesso, da parte della competente struttura regionale, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle norme vigenti, in materia di vincolo idrogeologico, al momento dell'abuso e alle norme vigenti alla data della richiesta.

3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 2 comporta il pagamento, da parte del soggetto proponente, di una quota fissa pari a 500,00 euro e una quota variabile pari a 10,00 euro per ogni metro cubo di movimento terra effettuato.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso di valutazione, per i quali la documentazione viene trasmessa dall'amministrazione regionale ai Comuni. La corrispondenza avviene a mezzo PEC e le somme versate rimangono in capo alla Regione per l'attività svolta.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO